



**CASSA EDILE
BERGAMO**

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA:

**I SOGGETTI OBBLIGATI, LE MODALITA' DI
RICHIESTA, I REQUISITI E LE FORME DEL
DURC**



CASSA EDILE
BERGAMO

NORMATIVA

- Legge N. 266/2002
 - Decreto Legislativo N. 273/2003
 - Convenzione 15 aprile 2004 tra INPS, INAIL e Casse Edili
 - Circolare del Ministero del Lavoro del 12 Luglio 2005
 - Decreto Legge N. 273/2005 convertito con la Legge N. 51/2006
 - Decreto Legislativo n. 163/2006
-



CASSA EDILE
BERGAMO

NORMATIVA

- Decreto Legislativo n. 113/2007
 - Decreto Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007
 - Circolare Ministero del Lavoro n. 5 del 30.01.2008
 - Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008
 - Decreto Legge N. 185/2008 convertito con la Legge N. 2/28.01.2009
 - D.P.R. 207 del 05.10.2010 – Regolamento attuazione Codice Contratti
-



CASSA EDILE
BERGAMO

OBIETTIVI

- **Semplificazione** degli adempimenti amministrativi per l'utenza;
 - **Contrasto** al lavoro sommerso e ai comportamenti di concorrenza sleale tra imprese;
 - Definizione a livello nazionale di **criteri uniformi** per la valutazione della regolarità contributiva delle imprese;
 - Creazione della "**Banca dati nazionale imprese irregolari**".
-



AMBITO DI APPLICAZIONE

- Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - Lavori privati in edilizia;
 - Attestazione S.O.A.;
 - Iscrizione albo fornitori;
 - Contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;
 - Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché dalla disciplina comunitaria.
-



CASSA EDILE
BERGAMO

SOGGETTI OBBLIGATI AL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER IL D.U.R.C.

Il D.U.R.C. viene richiesto ai **datori di lavoro** e ai **lavoratori autonomi** (art. 1 D.M. Welfare 24 ottobre 2007):

- Nell'ambito delle procedure di appalti di lavori, servizi e forniture pubblici (art. 38 e art. 118 D. Lgs. 163/2006; art. 3, pt.1, lett. h D. Lgs. 113/2007);
- Nei lavori privati (art. 86, comma 10 D. Lgs. 276/2003; art. 1 D.M. 24.10.2007; art. 90 D. Lgs. 81/2008).



SOGGETTI OBBLIGATI AL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER IL D.U.R.C.

Il D.U.R.C. viene richiesto a **tutti i datori di lavoro**

- Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento;
- Ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.



CASSA EDILE
BERGAMO

RICHIEDENTI

- Imprese;
 - Intermediari (consulenti del lavoro, associazioni di categoria);
 - Pubbliche amministrazioni;
 - Soggetti privati a rilevanza pubblica;
 - S.O.A.
-



SOGGETTI TENUTI AL RILASCIO DEL D.U.R.C.

- Cassa Edile

Per i lavori in edilizia e solamente per le imprese appartenenti al settore.

- I.N.P.S./I.N.A.I.L.


In tutti gli altri casi (anche per lavoratori autonomi). All'atto della richiesta, l'utente sceglie l'ente che dovrà rilasciare il D.U.R.C.



CASSA EDILE
BERGAMO

COME SI RICHIEDE IL D.U.R.C.

In attuazione del principio stabilito dall'art. 43, comma 5 del D.P.R. 445/2000, le stazioni appaltanti pubbliche devono acquisire d'ufficio il D.U.R.C. in via telematica (art. 16-bis Legge n.2/2009)






CASSA EDILE
BERGAMO

COME SI RICHIEDE IL D.U.R.C.

Nell'ambito edile, le **imprese appartenenti al settore** richiedono il D.U.R.C.:

- In via telematica, direttamente sul sito *www.sportellounicoprevidenziale.it*
- In via cartacea, inviando la modulistica specifica allo sportello unico costituito presso le Casse Edili






CASSA EDILE
BERGAMO

COME SI RICHIEDE IL D.U.R.C.

In tutti gli altri casi diversi dall'edilizia , il D.U.R.C. si richiede:

- In via telematica, direttamente sul sito *www.sportellounicoprevidenziale.it*
- In via cartacea, inoltrando la modulistica specifica agli uffici territoriali competenti di INPS o INAIL





CASSA EDILE
BERGAMO

REQUISITI DI REGOLARITA'

- La verifica dei requisiti di regolarità contributiva previsti dalla normativa D.U.R.C. viene eseguita in modo indipendente dai singoli Enti, sulla base della propria normativa di riferimento;
- I requisiti di regolarità contributiva sono stati previsti dall'art. 5 del D.M. 24 ottobre 2007.



REQUISITI CASSA EDILE

La regolarità contributiva nei confronti della Cassa Edile **sussiste** in caso di:

- presentazione nei termini contrattuali della denuncia mensile delle retribuzioni per il personale dipendente iscritto alla stessa Cassa Edile;
- dichiarazione nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate, non inferiore a quello contrattuale, con la specifica delle assenze;
- versamento dei contributi ed accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi al ultimo mese per il quale risulta scaduto l'obbligo di pagamento all'atto della presentazione della richiesta DURC;



LE FORME DEL D.U.R.C.

- All'atto dell'inserimento della richiesta, il sistema attribuisce alla pratica un codice identificativo (C.I.P.);
- La richiesta viene smistata automaticamente dal sistema agli uffici competenti dell'INPS e INAIL, mentre la Cassa Edile deve essere selezionata dal richiedente;
- I certificati vengono rilasciati ed inviati in forma cartacea o telematica (firmati digitalmente e spediti via P.E.C.). **Il documento firmato digitalmente ha lo stesso identico valore del documento cartaceo firmato in calce.**



D.U.R.C. PER LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA

- Sono certificati generici che possono essere utilizzati in più cantieri (solo privati), non riportano i dati del committente;
 - Il codice identificativo (C.I.P.) e il protocollo sono univoci;
 - Risulta competente al rilascio la Cassa Edile di iscrizione;
 - Per le Casse Edili, risulta obbligatoria l'interrogazione della B.N.I.;
 - Il D.U.R.C. attesta la regolarità contributiva a livello nazionale;
-



D.U.R.C. PER LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA

- Nella richiesta inoltrata alla Cassa Edile, l'utente può scegliere di ricevere il certificato in forma cartacea (su carta filigranata) o telematica (solo se in possesso di valido indirizzo P.E.C.);
 - Vengono emessi dalla Cassa Edile entro 30 giorni dalla richiesta (al netto dell'eventuale sospensione di massimo 15 giorni);
 - Hanno una validità di 90 giorni dalla data di rilascio;
 - Nel periodo di validità, si possono richiedere più ristampe in originale.
-



D.U.R.C. PER LAVORI PUBBLICI IN EDILIZIA FASE ANTECEDENTE L'INIZIO DEI LAVORI

Tipologia delle richieste D.U.R.C.:

- per verifica autodichiarazione (con data certa);
 - per partecipazione/aggiudicazione gara d'appalto (con data certa);
 - per stipula contratto d'appalto
-



CASSA EDILE
BERGAMO

D.U.R.C. PER LAVORI PUBBLICI IN EDILIZIA FASE ANTECEDENTE L'INIZIO DEI LAVORI

- Sono certificati specifici, emessi per il cantiere pubblico e per la fase indicata nella richiesta (identificati sul certificato);
- Risulta competente al rilascio la Cassa Edile di iscrizione;
- Per la Cassa Edile la verifica si esegue a livello nazionale, risulta obbligatoria l'interrogazione della B.N.I.;
- Il C.I.P. iniziale può essere mantenuto anche per le richieste successive relative allo stesso appalto (condizione non essenziale).




D.U.R.C. PER LAVORI PUBBLICI IN EDILIZIA

FASE ESECUTIVA

Tipologia delle richieste D.U.R.C.:

- Per stato di avanzamento lavori (con data certa);
- Per liquidazione finale e regolare esecuzione (con data certa);





D.U.R.C. PER LAVORI PUBBLICI IN EDILIZIA FASE ESECUTIVA

- Sono certificati specifici;
 - Risulta competente al rilascio la Cassa Edile della provincia dove si svolgono i lavori (art. 108 C.C.N.L. edilizia);
 - Non viene interrogata la B.N.I., la verifica viene eseguita su singolo cantiere (pt. 3, circolare D.U.R.C. del 12/07/2005 del Ministero del Lavoro);
-



CASSA EDILE
BERGAMO

D.U.R.C. PER LAVORI PUBBLICI IN EDILIZIA

FASE ESECUTIVA

- Sono indispensabili ai fini del pagamento dei certificati emessi in fase di stato di avanzamento o conto finale (art. 118, comma 6 D. Lgs. 163/2006);
 - La procedura di rilascio e' comprensiva della verifica della congruità dell'impiego di manodopera (art. 118, comma 6-*bis* D. Lgs. 163/2006).
-



CASSA EDILE
BERGAMO

SOSPENSIONE TERMINI DI EMISSIONE D.U.R.C.

- In mancanza dei requisiti di regolarità previsti dall'art. 5 del D.M. Welfare 24 ottobre 2007, prima dell'emissione del documento gli Enti sono tenuti a richiedere all'interessato la regolarizzazione della propria posizione entro un termine non superiore a **15 giorni** (art. 7, comma 3 D.M. 24 ottobre 2007);
- La sospensione può essere attivata anche ai fini istruttori, per richiesta documentazione mancante;
- Il termine di 30 giorni per il rilascio del D.U.R.C. e' sospeso fino all'avvenuta regolarizzazione (art. 6, comma 3 D.M. 24 ottobre 2007).



LA VALIDITA' TEMPORALE DEL D.U.R.C.

Il D.U.R.C. ha validità:

- 90 giorni dalla data di rilascio per i lavori privati in edilizia;
- 30 giorni per i documenti emessi ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive.

I D.U.R.C. emessi nell'ambito degli **appalti di lavori pubblici**:

- la validità dei certificati, con la nuova versione 4.0, verrà indicata in calce su ogni singolo documento;
- per la fase esecutiva, il D.U.R.C. è legato al cantiere ed alla fase lavorativa specifica